



L'Avvisatore

1 giugno 2022

marittimo

Euro 2022
OMAGGIO



Quindicinale indipendente di informazioni marittime e turistiche, economia mercantile, politiche dei trasporti e dell'ambiente, attività marinare e pesca

6

L'Avvisatore
marittimo

1 giugno 2022

La pesca del corallo rientra nell'elenco dei lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e per la salute dei lavoratori

Subacquea, i corallari sardi guardano alla legge regionale siciliana

Massimo Ciliberto*

La A.I.S.C. (Associazione Italiana Sommozzatori Corallari), rappresenta un gruppo di pescatori professionisti dediti alla pesca del corallo rosso, principalmente in Sardegna. Le norme sulla pesca del corallo, disciplinate annualmente per decreto dalla Regione Sardegna specifica che l'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell'autorizzazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della piccozza, con unità di appoggio attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo. È importante sottolineare che la nor-

mativa vigente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori e che tale attività, particolarmente complessa e difficoltosa anche per le elevate profondità alla quale viene svolta e che sottopone gli operatori a notevoli rischi.

L'attività consiste in immersioni eseguite in "libera", a quote variabili tra i -100m e -140m, senza alcun contatto con l'imbarcazione appoggio, senza alcuna possibilità di recupero in caso di incidente o malore, senza alcun titolo abilitativo professionale e con l'ausilio di personale di bordo, anch'esso senza alcun titolo professionale per fornire assistenza adeguata a subacquei in immersioni eseguite al limite delle umane possibilità.

Il luogo di lavoro, dal momento che ci si immerge dall'imbarcazione appoggio e per tutta la durata dell'immer-

sione, diventa ambiente iperbarico, quindi le condizioni minime di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali devono essere messe in atto e sottoposte a specifiche verifiche dal Capo del Compartimento Marittimo, dall'ente che rilascia l'autorizzazione e dal Medico. Sanzioni anche di carattere penale sono previste a carico di chi non compie le dovute verifiche e controlli previsti dal D.Lgs. 81/2008.

La pesca del corallo, essendo un'attività subacquea professionale, rientra nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con attinenza a tre attività su dieci elencate nel Testo Unico sulla Sicurezza all'allegato 11 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81:

lavori che espongono ad un rischio di annegamento; ai lavori subacquei con respiratori e ai lavori subacquei in cas-

soni ad aria compressa

Non esistendo una specifica disciplina inerente disposizioni antinfortunistiche dell'attività di "sommozzatori Corallari", occorre rimandare al D.Lgs. 81/2008, in particolare alle disposizioni generali riguardante i compiti del Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, sull'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Occorre inoltre rimandare alle norme civilistiche dettate dall'art.2087c.c. che offre innumerevoli indicazioni e alla Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce principi fondamentali e inderogabili a tutela della salute e sicurezza del lavoro, in tutte le sue forme e applicazioni come diritto dell'individuo sia lavoratore autonomo che dipendente.

Una soluzione a tutto questo lo può dare la Legge 07/2016 della Regione Siciliana, che indica precisi percorsi formativi per le attività extraportuali, mentre un livello minimo di sicurezza applicabile al settore della pesca del corallo, non può che fare riferimento alle linee guida UNI 11366.

Oggi si spera che la nuova legge del 28 marzo 2022, n. 25, che prevede l'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura, disciplina anche l'attività dei Corallari dando le indicazioni necessarie per operare in sicurezza e professionalità in questo settore.

* *Presidente pro tempore Associazione Italiana Sommozzatori Corallari*